ACCORDO ATTUATIVO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI

tra

L'Università degli Studi di Cagliari con sede in Cagliari, via Università, 40, C.F. 80019600925, nella persona del Magnifico Rettore prof. Francesco Mola, in seguito denominata "Università" o "Soggetto promotore",

e

L'Azienda ASL Ogliastra, con sede legale in Lanusei, Via Piscinas n. 5, C.F./PIVA 01620420917, in persona del Direttore Generale Dott. Andrea Fabbo, in seguito denominata Azienda ospitante o Soggetto ospitante;

Premesse

- visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e, in particolare, l'art. 6 *"Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"*;
- vista la L. 24 giugno 1997, n. 196, recante *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"*;
- visto il D.I. 25 marzo 1998, n. 142 del, *"Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento"*;
- visto il D.M. 9 maggio 2018, n. 58, *"Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo"* e, in particolare, le disposizioni relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato, nonché le disposizioni transitorie riguardanti coloro che non abbiano superato durante il Corso di Laurea i 3 mesi di tirocinio pratico valutativo;
- visto il D.P.R. 6 giugno 2021, n. 328, recante *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"*;
- visto il D.M. 2 aprile 2020, n. 8 del 02/04/2020, recante "*Adeguamento dell'ordinamento didattico della classe di laurea magistrale LM/41 - Medicina e chirurgia, di cui al decreto del 16 marzo 2007"*;
- vista la L. 8 novembre 2021, n. 163, recante *"Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"*;
- visto il D.I. 20 giugno 2022, n. 567, recante *"Attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163. Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo"*;

- visto il D.I. 5 luglio 2022, n. 651, recante *"Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13"*;
- visto il D.I. 5 luglio 2022, n.653, recante *"Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra - Classe LM-46"*;
- visto il D.I. 5 luglio 2022, n.654, recante *"Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 – Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51"*;
- visto il Protocollo d'intesa stipulato tra la RAS, le Università degli Studi di Cagliari e Sassari e le relative Aziende Ospedaliero Universitarie, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 34/3 del 12 luglio 2017;
- vista la Convenzione quadro per lo svolgimento delle attività formative dell'Università degli Studi di Cagliari presso gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di cui la presenza Convenzione costituisce Accordo attuativo;
- considerato che il Soggetto promotore è interessato a stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per consentire lo svolgimento dei tirocini curriculari rivolti ai propri studenti, ivi compresi quelli pratico-valutativi previsti dagli ordinamenti dei corsi di studio e dei tirocini rivolti ai laureati in psicologia propedeutici al conseguimento dell'abilitazione professionale;
- rilevato che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche;
- rilevato che ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 sono ammessi all'Esame di Stato per l'Abilitazione alla Professione di Psicologo sezione B i possessori di laurea triennale classe 34 (ordinamento D.M. 509/99) e di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche classe L 24 (ordinamento D.M. 270/2004), e previo compimento del tirocinio pratico *post lauream* che può essere effettuato presso strutture pubbliche o strutture private ritenute idonee dall'Università e dall'Ordine Professionale;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del D.I. 20 giugno 2022, n. 567, coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo *post lauream* che può essere effettuato presso strutture pubbliche o strutture private ritenute idonee dall'Università e dall'Ordine Professionale e di una prova pratica valutativa;
- rilevato che il D.M 2 aprile 2020, n. 8, e i D.I. 5 luglio 2022, n. 651, n. 653 e n. 654, sopra citati, hanno introdotto nell'ambito delle attività professionalizzanti proprie del corso di studio un tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studio, da svolgersi durante il

percorso formativo, interamente o in parte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università;

- rilevato altresì che il Soggetto ospitante si rende disponibile a stipulare una convenzione con il Soggetto promotore al fine di garantire lo svolgimento dei tirocini curriculari rivolti agli studenti dell'Università degli studi di Cagliari, ivi compresi quelli pratico-valutativi previsti dagli ordinamenti dei corsi di studio, e dei tirocini rivolti ai laureati in Psicologia e in Medicina e Chirurgia che non abbiano svolto il tirocinio partico valutativo all'interno del Corso di Laurea, propedeutici al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Si conviene quanto segue

Art. 1 – Attivazione del tirocinio

1. Ai sensi della normativa citata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna, su proposta del Soggetto promotore, ad accogliere presso le sue strutture studenti dei corsi di studio dell'Ateneo, per lo svolgimento dei tirocini curriculari, ivi compresi i tirocini pratico valutativi; nonché laureati o laureandi per lo svolgimento del Tirocinio necessario ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale.
2. Per quanto compatibile, la presente Convenzione si applica anche ai dottorandi di ricerca e agli iscritti ai master universitari dell'Università degli Studi di Cagliari che svolgono attività pratico-formative presso l'Azienda ospitante.

Art. 2 – Natura del tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante e, per i tirocini curriculari, anche verificata da un tutor (docente) designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:
   a) i dati anagrafici del tirocinante;
   b) i nominativi del tutor indicato dal Soggetto ospitante e, per i tirocini curriculari, del tutor indicato dal Soggetto promotore;
   c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
   d) le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
   e) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
   f) gli estremi identificativi dell'assicurazione per la Responsabilità Civile, per infortuni e i riferimenti all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro.
4. Qualora il corso di studio lo preveda, nel caso in cui la medesima tipologia di tirocinio coinvolga più studenti, potrà essere predisposto un unico progetto formativo. Sarà cura

del Soggetto promotore trasmettere al Soggetto ospitante l'elenco degli studenti coinvolti e i relativi periodi di frequenza.

5. Eventuali modifiche del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art. 3 – Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
   a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
   b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
   c) mantenere la necessaria riservatezza, anche al termine del tirocinio, in merito ai dati, informazioni o conoscenze relative a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;
   d) fornire, se previsto dai Regolamenti del proprio Corso di Studio e/o altri atti/informative specifiche, relazioni/comunicazioni periodiche al Soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare anche al Soggetto ospitante.
2. Il Soggetto promotore, tramite i tutor previsti dall'art. 1, comma 3, lett. b), si impegna a informare il tirocinante rispetto agli obblighi di cui al comma 1.

Art. 4 – Copertura assicurativa

1. Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi e per infortunio presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è garantita mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n. 1124/65 e D.M. 10/10/1985.
2. La copertura assicurativa comprende anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda ma rientranti nel progetto formativo.
3. In caso di infortunio o di danno a terzi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università di Cagliari e agli istituti assicurativi, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Obblighi in materia di sicurezza del lavoro e radioprotezione

1. Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come ripartiti nella Convenzione Quadro cui il presente Accordo costituisce allegato. In particolare:
   a) l'Università impartisce la formazione prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.i, alla quale, ai sensi dell'art. 111, c. 6 del D.Lgs. 31 luglio 2020. n. 101, si integra la formazione in materia di radioprotezione;

b) l'Azienda ospitante svolge una propria valutazione sul livello di rischio al quale il soggetto ospitato è esposto, e si impegna a integrare la formazione impartita dall'Università allorquando il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Azienda ospitante ravvisi che tale soggetto è concretamente esposto a rischi diversi rispetto a quelli su cui ha ricevuto la formazione;
c) l'Azienda ospitante fornisce altresì le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.i ed effettua l'addestramento di cui all'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo nei confronti dei soggetti ospitati.

2. Le parti contraenti si impegnano altresì ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 in materia di radioprotezione, come ripartiti nella Convenzione Quadro cui il presente Accordo costituisce allegato. In particolare:
a) l'Università assolve gli obblighi di classificazione di cui all'art. 133 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica;
b) l'Università fornisce, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantisce lo stato di efficienza e la manutenzione;
c) l'Azienda ospitante fornisce gli ulteriori dispositivi di protezione individuali necessari per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
d) l'Azienda ospitante dà attuazione ad ogni altra misura di protezione e di controllo prevista dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (.

Art. 6 – Sorveglianza sanitaria

1. L'Università assolve gli obblighi previsti dall'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto concerne l'idoneità alla mansione specifica dei tirocinanti allo svolgimento delle relative attività, nonché gli obblighi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e ss.mm.i per quanto concerne il rischio da radiazioni ionizzanti.

2. Il Soggetto ospitante, ove ritenuto necessario, sottopone i tirocinanti a ulteriori visite mediche di idoneità alla mansione specifica, nonché a ulteriori visite mediche preventive, periodiche e straordinarie, in relazione ai rischi presenti nell'unità operativa frequentata.

Art. 7 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

1. Le parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità al disposto del D.Lgs. n. 196/2003 ed alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

2. Titolari del trattamento sono rispettivamente le parti come in epigrafe indicate e domiciliate.

3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare.
4. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in esecuzione di obblighi legge e/o di un provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue.
5. Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e il mancato conferimento preclude la conclusione della stessa.
6. I dati saranno conservati per il periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione e sino all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito per gli obblighi di archiviazione previsti dalla normativa vigente.
7. Le parti dichiarano di garantirsi reciprocamente nonché agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal GDPR. Resta salvo il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Art. 8 – Durata

1. Il presente Accordo ha durata quinquennale, decorrente dalla data della sua sottoscrizione.
2. Alla prima scadenza, la Convenzione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori cinque anni, salvo disdetta scritta da inviarsi con almeno sei mesi di preavviso tramite PEC.

Art. 9 – Foro competente

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 10 – Spese di bollo e registrazione

1. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, dell'All. A - Tariffa, Parte I del D.P.R. n. 642/1972 e le parti sono obbligate in solido al pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.
2. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.
3. L'Accordo verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4, dell'allegato 1, parte II "Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso", del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.i, a cura e spese del richiedente.

Art. 11 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alla Convenzione quadro per lo svolgimento delle attività formative stipulato tra la RAS e l'Università degli Studi di Cagliari.
2. Per ulteriori aspetti specifici relativi all'organizzazione dei tirocini non disciplinati nel presente accordo si rimanda altresì a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti dei corsi di studio e/o da ulteriori atti dell'Ateneo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Il Soggetto promotore	Il Soggetto Ospitante
Università degli studi di Cagliari	ASL Ogliastra
Il Rettore	Il Direttore Generale
Prof. Francesco Mola	Dott. Andrea Fabbo
Sottoscritto con firma digitale	*Sottoscritto con firma digitale*